
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI

Indice

TITOLO I. COSTITUZIONE E DURATA
TITOLO II. FINI E ATTIVITÀ
TITOLO III. SOCI
TITOLO IV. ORGANI SOCIALI
TITOLO V. CARICHE SOCIALI
TITOLO VI. MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO VII. NORME FINALI

TITOLO I. COSTITUZIONE E DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LA MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI" in lingua italiana ed "ASSOCIATION FOR MATHEMATICS APPLIED TO SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES" in lingua inglese. L'Associazione è riconosciuta anche sotto l'acronimo AMASES.

Articolo 2 (Sede)

L'Associazione ha sede in Milano, presso il Dipartimento di Scienze delle Decisioni dell'Università Bocconi, via Röntgen 1.

La sede potrà essere modificata dal Comitato Scientifico secondo necessità, purché permanga in Italia.

Articolo 3 (Durata)

L'Associazione è costituita il 26 luglio 1976 fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata o in qualunque momento sciolta unicamente a seguito di deliberazione assembleare assunta ai sensi degli artt. 11 e 24.

TITOLO II. FINI E ATTIVITÀ

Articolo 4 (Fini)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca, la didattica, la diffusione e il trasferimento delle conoscenze nell'ambito della matematica applicata alle scienze economiche e sociali. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

Articolo 5 (Attività)

L'Associazione organizza tutte le attività e compie tutti gli atti necessari od utili alla realizzazione dei suoi fini sociali. In particolare:

- a) promuove la ricerca, la conoscenza e lo studio della matematica applicata alle scienze economiche e sociali;
- b) incoraggia e stabilisce fra studiosi e cultori, e con Società Scientifiche italiane ed estere, relazioni atte a favorire la ricerca scientifica ed a diffondere la conoscenza degli studi di matematica applicata alle scienze economiche e sociali;
- c) organizza o patrocina convegni e workshop su temi scientifici o formativi coerenti con le finalità sociali;
- d) sovrintende alla pubblicazione di una rivista scientifica;
- e) istituisce e concede premi a sostegno dello sviluppo della matematica applicata alle scienze economiche e sociali;
- f) svolge tutte le altre attività direttamente connesse a quelle precedenti.

TITOLO III. SOCI

Articolo 6 (Categorie)

I soci sono ordinati nelle seguenti categorie: ordinari, straordinari e onorari.

Un socio che ha compiuto 70 anni di età e ha maturato almeno vent'anni consecutivi di anzianità nell'associazione diventa, dietro sua richiesta, socio straordinario per la durata di sei anni sociali. Al termine di ciascun sessennio, la durata è estesa per altri sei anni su richiesta dell'interessato. È fatta salva la possibilità di permanere o rientrare nella categoria ordinaria in qualsiasi momento.

L'assemblea può conferire la qualifica vitalizia di socio onorario a fronte di speciali benemerienze scientifiche o relative all'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari e straordinari è competenza del Comitato Scientifico, che vi provvede secondo le procedure stabilite dal Regolamento di cui all'art. 23.

Tutti i soci sono persone fisiche. Altre persone fisiche o giuridiche che liberamente elargiscono donazioni a favore dell'Associazione sono riconosciute come sostenitori, senza assumere la qualifica di soci. Esse non hanno alcun dovere né alcun diritto, pur partecipando al conseguimento dei fini dell'Associazione.

Di tutti i soci, distinti per categoria, viene tenuto elenco aggiornato a cura del Segretario Generale.

Articolo 7 (Diritti)

Tutti i soci contribuiscono alle attività e ai fini dell'associazione. Per la costituzione degli organi sociali e per la nomina del Presidente, l'elettorato attivo è riservato ai soci ordinari e onorari e l'elettorato passivo è riservato ai soci ordinari.

Articolo 8 (Doveri)

Ogni socio è tenuto al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dei regolamenti da questi emanati.

I soci ordinari versano la quota sociale annua deliberata dall'Assemblea. Le modalità di versamento sono stabilite dal Tesoriere. Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili. I soci straordinari e onorari non versano la quota sociale.

Articolo 9 (Decadenza)

Il socio decade per:

- a) dimissioni;
- b) limitatamente ai soci straordinari: allo scadere del sessennio, in mancanza della richiesta di permanere nella categoria;
- c) decesso;
- d) morosità nel versamento della quota sociale, che si intende accertata dopo un anno dall'apertura dell'anno sociale di riferimento;
- e) inadempienza rispetto ai doveri di cui al presente Statuto.

La decadenza per ciascuna delle prime tre cause segue al loro verificarsi. La decadenza per inadempienza degli obblighi è deliberata dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta del Presidente, o su proposta del Vicepresidente qualora essa riguardi il Presidente.

I soci decaduti per morosità possono chiedere di rientrare nell'associazione previo versamento degli arretrati dovuti oppure dopo un periodo di almeno tre anni sociali dalla decadenza, durante il quale sono esclusi da ogni beneficio, diretto o indiretto, che risalga alle attività dell'Associazione.

I soci dichiarati decaduti per inadempienza degli obblighi possono presentare ricorso all'Assemblea.

La decadenza di un socio è annotata dal Segretario sul libro dei soci.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Articolo 10 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Collegio dei Revisori.

Gli organi sociali sono collegiali.

Articolo 11 (Assemblea dei Soci)

Capo 1. (Natura e composizione)

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita dalla totalità dei soci con pari diritti di voto, salvo quanto previsto all'art. 7.

Capo 2. (Funzionamento)

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, mediante notizia con l'Ordine del Giorno da trattare, inviata a tutti i soci per posta elettronica o altra forma di comunicazione equipollente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'eventuale trattazione di altri argomenti sarà iscritta all'ordine del giorno su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari, purché la proposta giunga al Presidente almeno quattro giorni prima dell'Assemblea. Al di fuori di questo caso, nell'Assemblea sono trattate esclusivamente le questioni poste all'ordine del giorno.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente. L'Assemblea può riunirsi al di fuori della sede sociale o per via telematica. Per le riunioni in presenza, gli assenti possono delegare il loro diritto di voto per iscritto ad altro socio ordinario o onorario dell'Associazione fino ad un massimo di tre deleghe per socio presente, purché questi non ricopra nessuna delle cariche sociali di cui all'art. 14. Le deleghe di voto devono pervenire al Segretario, che ne accerta la validità, almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato Scientifico o da almeno un quarto dei soci regolarmente iscritti all'Associazione. Valgono, in quanto applicabili, le medesime norme qui previste.

Capo 3. (Competenze)

È competenza dell'Assemblea:

- a) formulare le direttive strategiche dell'Associazione;
- b) approvare il Regolamento proposto dal Comitato Scientifico;
- c) eleggere il Presidente, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori, in conformità all'art. 7.
- d) approvare la relazione annuale del Presidente;
- e) formulare indirizzi in materia finanziaria o patrimoniale e approvare i rendiconti economici annuali;
- f) stabilire la struttura delle quote sociali dovute dai soci ordinari, che possono essere differenziate (purché nei limiti della ragionevolezza) per il conseguimento di fini sociali formulati dall'Assemblea dei Soci;
- g) ogni altro argomento che il Comitato Scientifico intenda sottoporre.

Capo 4. (Costituzione e deliberazioni)

L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno la metà degli aventi diritto in prima convocazione e di almeno un decimo degli aventi diritto in seconda convocazione. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai contrari.

Per modificare lo Statuto o prorogare la durata dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta della totalità dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente o dal Segretario stesso, che ne cura la conservazione e li rende prontamente disponibili ai soci. Il Segretario può redigere copie conformi all'originale che fanno fede rispetto a terzi.

Articolo 12 (Comitato scientifico)

Capo 1. (Natura e composizione)

Il Comitato Scientifico è l'organo di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alle direttive dell'Assemblea e al presente Statuto.

Il Comitato Scientifico è costituito da sette componenti: il Presidente dell'Associazione, che convoca e presiede le riunioni, e sei soci ordinari. Esso resta validamente costituito finché il numero dei componenti in carica non è inferiore a cinque.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Le votazioni possono essere tenute in presenza o in via telematica. Ogni socio può esprimere fino a quattro preferenze, di cui almeno una per genere. Risultano eletti i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità per l'ultimo posto disponibile, si procede con un ballottaggio tra i candidati con pari voti dove ciascun socio esprime al più una preferenza. Se la parità persiste anche dopo il ballottaggio, l'elezione è decisa tramite sorteggio.

I componenti del Comitato Scientifico non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

In caso di vacanza di un socio componente del Comitato Scientifico, subentra il socio che segue nella graduatoria di votazione. Il sostituto resta in carica per lo scorcio di mandato del sostituito. Il limite dei due mandati consecutivi di cui al paragrafo precedente è elevato a tre se lo scorcio di mandato è inferiore a 18 mesi.

Qualora il numero dei componenti del Comitato Scientifico diventi inferiore a cinque, rispetto ai previsti sette, il Presidente dichiara decaduto il Comitato Scientifico e indice nuove elezioni generali. In caso di vacanza del Presidente, il Vicepresidente indice l'elezione del Presidente per lo scorcio del mandato triennale del Comitato Scientifico. Se all'esito di elezioni il numero di componenti del Comitato Scientifico risulti inferiore a cinque, entro un mese il Presidente uscente convoca l'Assemblea dei Soci.

Capo 2. (Funzionamento)

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. È ammessa la consultazione telematica.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente, mediante notizia con l'Ordine del Giorno da trattare, inviato dal Segretario a tutti i componenti per posta elettronica o altra forma di comunicazione equipollente, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Nella riunione di insediamento, il Comitato elegge al proprio interno il Vicepresidente; designa tra i soci il Segretario e il Tesoriere; formula le opportune deleghe amministrative.

Capo 3. (Competenze)

È competenza del Comitato Scientifico:

- a) deliberare sulla gestione e sulle attività dell'Associazione in conformità agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle domande di adesione all'Associazione e, per quanto previsto dall'art. 9, alla decadenza dei soci;
- c) determinare le quote sociali in conformità alla struttura stabilita dall'Assemblea;
- d) deliberare sulle variazioni patrimoniali, in conformità alle indicazioni dell'Assemblea;
- e) provvedere alla nomina e alla surrogazione dei rappresentanti dell'Associazione presso altri Organi, Associazioni ed Enti;

- f) nominare eventuali commissioni di esperti per l'esame o lo studio di problemi e questioni interessanti l'attività dell'Associazione;
- g) predisporre le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- h) delegare compiti specifici al Presidente, ai suoi componenti, al Segretario Generale o al Tesoriere;
- i) promuovere e curare il conseguimento dei fini statutari;
- j) nominare Direttore ("*Editor*") della Rivista un socio per un periodo non superiore alla durata del mandato del Comitato Scientifico ed esercitare l'azione di controllo sul suo operato;
- k) nominare i componenti del Comitato d'Indirizzo ("*Advisory Board*") della Rivista e, su proposta del Direttore, i componenti del Comitato Editoriale della Rivista;
- l) redigere il Regolamento e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Capo 4. (Costituzione e deliberazioni)

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano senza diritto di voto il Segretario Generale e il Tesoriere.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Segretario, che ne cura la conservazione e li rende prontamente disponibili ai soci dopo la loro approvazione.

Articolo 13 (Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori controlla la regolarità delle operazioni contabili ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e ne riferisce all'Assemblea dei Soci. Può fare proposte in materia contabile e patrimoniale al Segretario e al Comitato Scientifico.

Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti e resta validamente costituito finché il numero dei componenti in carica non è inferiore a due.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti. Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto con le stesse modalità di cui all'art. 12 per l'elezione del Comitato Scientifico. Ogni socio può esprimere fino a due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti.

TITOLO V. CARICHE SOCIALI

Articolo 14 (Cariche sociali)

Le cariche sociali sono:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono individuali e hanno durata triennale. Esse decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo all'elezione o dal momento della designazione. In caso di sostituzione a seguito di vacanza, il mandato del sostituto vale per lo scorcio del triennio. Le procedure elettorali sono precisate nel Regolamento di cui all'art. 23.

Soltanto le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Tutte le cariche sociali negli organi dell'associazione sono a titolo gratuito. I soci che le ricoprono non hanno diritto a compenso, retribuzione o remunerazione per il loro operato, salvo il rimborso delle spese vive in quanto giustificate ed ammesse.

Articolo 15 (Presidente)

Il Presidente è il rappresentante ed il garante dell'Associazione nei suoi rapporti con il mondo esterno e in giudizio.

Dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Le votazioni possono essere tenute in presenza o in via telematica. Ogni socio può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi; qualora nessun candidato raggiunga tale soglia, si procede a un secondo turno di votazione (ballottaggio) tra i due candidati più votati al primo turno. In caso di ulteriore parità, si procede con un terzo turno di votazione. Se la parità persiste, l'elezione è decisa per sorteggio.

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Il Presidente fa parte del Comitato Scientifico e ne presiede le riunioni. Convoca le riunioni dell'Assemblea, ne dirige i lavori, presenta la relazione annua generale e dà impulso a tutte le attività sociali.

In caso di vacanza della carica, il Vicepresidente assume provvisoriamente le funzioni di Presidente e indice nel minor tempo possibile l'elezione di un nuovo Presidente che resta in carica per la residua durata del mandato.

Articolo 16 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella sua attività e lo surroga in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

È eletto dal Comitato Scientifico tra i suoi componenti, con deliberazione a maggioranza, per un periodo uguale al mandato del Presidente.

In caso di impedimento del Vicepresidente, il Comitato Scientifico designa al suo interno un sostituto.

Articolo 17 (Segretario)

Il Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi collegiali e le attività di segreteria organizzativa.

È nominato dal Comitato Scientifico tra i soci, a scrutinio segreto e con deliberazione a maggioranza, ogni tre anni e per non più di tre volte consecutive. Se il Segretario è scelto tra i componenti del Comitato Scientifico e accetta la carica, decade da componente del Comitato Scientifico e si provvede alla vacanza secondo l'art. 12.

Al Segretario compete:

- a) la gestione degli atti formali dell'Associazione, d'intesa con il Presidente;
- b) la comunicazione con i soci e con gli organi sociali;
- c) la gestione della corrispondenza;
- d) la tenuta dell'elenco dei soci;
- e) la redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Scientifico;
- f) il coordinamento, d'intesa col Presidente, di tutte le attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario può procedere a delega anche parziale, con il consenso del Comitato Scientifico, a persona di sua fiducia nell'ambito dell'Associazione.

In caso di vacanza, il Segretario è sostituito con identica modalità. Il sostituto resta in carica per lo scorcio di mandato del sostituto.

Articolo 18 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura le attività amministrative e gestisce il patrimonio dell'Associazione.

È nominato dal Comitato Scientifico tra i soci, a scrutinio segreto e con deliberazione a maggioranza, ogni tre anni e per non più di tre volte consecutive. Se il Tesoriere è scelto tra i componenti del Comitato Scientifico e accetta la carica, decade da componente del Comitato Scientifico e si provvede alla vacanza secondo l'art. 12.

Al Tesoriere compete:

- a) la gestione del conto corrente dell'Associazione;
- b) l'amministrazione degli investimenti finanziari dell'Associazione, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea e alle indicazioni del Comitato Scientifico;
- c) la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere può procedere a delega anche parziale, con il consenso del Comitato Scientifico, a persona di sua fiducia nell'ambito dell'Associazione.

In caso di vacanza, il Tesoriere è sostituito con identica modalità. Il sostituto dura in carica quanto il sostituito.

Articolo 19 (Direttore della Rivista)

Il Direttore della Rivista svolge le funzioni di Direttore Responsabile e, qualora non sia un membro del Comitato Scientifico, partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto, limitatamente agli argomenti di sua pertinenza.

È nominato dal Comitato Scientifico tra i soci, a scrutinio segreto, con deliberazione a maggioranza, ogni tre anni e per non più di tre volte consecutive. In caso di vacanza, il Direttore della Rivista è sostituito con identica modalità.

Il Direttore della Rivista non è una carica sociale, ma è considerato tale per quanto attiene all'art. 14.

TITOLO VI. MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20 (Entrate)

Per l'assolvimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- la quota sociale annua;
- eventuali oblazioni, elargizioni, contributi, lasciti, donazioni con eventuali interessi bancari;
- eventuali avanzi di gestione della Rivista;
- redditi derivanti dai beni del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 21 (Patrimonio)

È costituito da tutti i beni ricevuti in dono o acquistati dall'Associazione. L'utile o avanzo d'esercizio deve essere portato a nuovo ed usato per gli scopi di cui all'art. 4.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 22 (Norme contabili)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere predispose un rendiconto economico-finanziario che evidenzia le entrate e le uscite dell'associazione. Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, il Presidente lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, anche per via telematica, entro i 60 giorni successivi.

La gestione economica dell'associazione si basa su criteri di trasparenza; le scritture contabili e i documenti giustificativi sono conservati dal Segretario per almeno 10 anni e sono consultabili dai soci che ne facciano richiesta.

TITOLO VII. NORME FINALI

Articolo 23 (Regolamento)

Il Comitato Scientifico redige un Regolamento dove in particolare sono precisati i punti ad esso rimandati dallo Statuto.

Il Regolamento ed eventuali successive modificazioni entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea, per la quale è richiesta la maggioranza dei presenti.

Articolo 24 (Scioglimento dell'Associazione)

Soltanto l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'associazione, con la maggioranza qualificata prevista dall'Art. 11, Capo 4, del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche estranei all'associazione, determinandone i poteri.

Eventuali beni residui, esaurita la liquidazione, saranno destinati ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in caso di più opzioni valgono le indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 25 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e le altre norme vigenti in materia.

Articolo 26 (Norme transitorie)

In seguito all'approvazione del presente statuto, i soci fondatori secondo il previgente statuto diventano soci onorari. I soci onorari (vitalizi) di cui al Regolamento vigente alla data d'approvazione del presente Statuto diventano soci straordinari.

Tutte le cariche sociali alla data di entrata in vigore del presente statuto permangono nell'esercizio delle proprie funzioni fino alla naturale scadenza del loro mandato.